

## LA DICHIARAZIONE IMU

Con il Decreto del 30 ottobre 2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato il modello di dichiarazione IMU.

Sussiste in materia il principio generale secondo cui l'obbligo di presentare la dichiarazione sorge solamente nei casi in cui:

- sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate
- si sono verificate situazioni che non possono essere conosciute da parte del Comune

### LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA QUANDO:

**gli immobili godono di riduzioni d'imposta, quindi nei seguenti casi:**

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: in questa ipotesi la dichiarazione è dovuta solamente **qualora il beneficio venga meno**, in quanto il Comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni che consentivano l'agevolazione in questione
- fabbricati di interesse storico o artistico
- i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola nonché le aree fabbricabili possedute e condotte dai medesimi soggetti purchè utilizzate per l'esercizio di attività agricola: **la dichiarazione deve essere presentata sia in caso di perdita che di acquisto del beneficio della riduzione, sempre nell'ipotesi in cui la dichiarazione non sia stata già presentata ai fini dell'ICI**

**il Comune non è in possesso delle informazioni utili a verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria e, precisamente nei seguenti casi:**

- l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria
- è stata acquistata o ceduta un'area edificabile
- il terreno agricolo è divenuto area edificabile
- l'area è divenuta edificabile a seguito della demolizione del fabbricato
- gli immobili che durante l'anno hanno acquistato o perso il diritto all'esenzione IMU
- quando è intervenuta una riunione di usufrutto non dichiarata in catasto, come pure l'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie, tranne l'ipotesi in cui queste variazioni sia state dichiarate al catasto o contenute in atti notarili
- in caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione, solamente qualora il Comune in cui si trova l'ex casa coniugale non è né il comune di celebrazione del matrimonio né il comune di nascita dell'ex coniuge assegnatario

### NON DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE:

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale
- per le pertinenze dell'abitazione principale
- per indicare il numero di figli di età superiore a 26 anni
- per gli immobili posseduti da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

- da parte degli eredi che abbiano presentato la denuncia di successione contenente beni immobili

## **QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE**

La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 4 febbraio 2012.

Il modello di dichiarazione è previsto in due copie, di cui una per il Comune e una riservata al contribuente.

I modelli possono essere ritirati presso il Servizio Tributi oppure possono essere scaricati gratuitamente, in versione PDF edittabile, dal sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)

## **DOVE DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ?**

La dichiarazione può essere spedita al Servizio Tributi del Comune utilizzando il servizio postale, in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, oppure consegnata all'Ufficio protocollo del Comune, oppure inviata telematicamente mediante posta certificata al seguente indirizzo: [schio.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net)